



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Area II bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

Prot. / Stato Civile

Napoli, data del protocollo

Prefettura Napoli

Prot. Uscita del 19/07/2018

Numero: **0195573**

Classifica: 146.07

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI DEI
COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA
DI NAPOLI



0 6 3 0 0 1 8 8 0 4 8 5 9

CIRCOLARE N. 09/2018 St. Civ.

Oggetto: Annotazione della costituzione di fondo patrimoniale nei registri di stato civile.

Si fa seguito alla circolare prefettizia n. 6/St.Civ.2014 del 26.3.2014 (circolare ministeriale n. 11/2014), concernente il D.M. 12 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla necessità di procedere tempestivamente all'annotazione delle convenzioni matrimoniali di cui all'art. 162 c.c. a margine dell'atto di matrimonio ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi.

Al riguardo il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - con circolare n. 12/2018 nel segnalare che continuano a pervenire alla medesima Direzione centrale atti giudiziari, con conseguente richiesta risarcitoria, con i quali viene convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno per assunti ritardi - da parte di taluni ufficiali di stato civile nell'annotazione, nei prescritti registri, dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi, che la giurisprudenza riconduce all'istituto delle convenzioni matrimoniali, ha evidenziato quanto di seguito si riporta:

Com'è noto la Corte di Cassazione ha chiarito che *"la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio"* (Cass. Civ., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21658).

Risulta in merito onere del notaio rogante, ai sensi dell'art. 34 disp att. c.c., *"nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa"*.

Il citato Dicastero ha evidenziato che quando il notaio abbia ottemperato a tale incombenza, l'ufficiale di stato civile deve procedere tempestivamente, effettuate le verifiche di legge, all'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 69, lettera b) e 102 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

La menzionata sentenza della Suprema Corte ha, peraltro, ritenuto che l'opponibilità dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale ai terzi risulta condizionata all'annotazione del



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Area II bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, "mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo".

Il *dies a quo* dell'opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale nei confronti dei terzi è pertanto individuato, come accennato e recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Corte Cass. Civ., Sez.III, 24 marzo 2016, n.5889), nella data di annotazione da parte dell'ufficiale di stato civile.

Ne consegue che l'omessa tempestiva annotazione da parte dell'ufficiale di stato civile, in particolar modo in presenza di esecuzione immobiliare in danno dei coniugi costituenti il fondo, non risulta né emendabile né redimibile.

Si rinnova, pertanto, l'invito a voler sensibilizzare gli uffici interessati alla problematica in parola ed a vigilare sul corretto adempimento delle prescrizioni di legge al fine di evitare l'instaurazione di contenziosi gravosi e potenzialmente forieri di danni, con possibili conseguenze anche sotto il profilo erariale.

IL PREFETTO
Pagano

FV/GV